

- ritenuto che persistono a carico dei predetti indagati, gravi indizi di reità - già ottimamente compendiati nella parte motiva, da condividersi in ogni suo passo, del decreto G.I.P. del Tribunale di Cagliari in data 31 marzo 2010 - in ordine al reato in contestazione, confermata *in parte qua* dalla ordinanza emessa in data 19/20 maggio 2010 dal Tribunale di Cagliari adito in sede di riesame;

- ritenuto parimenti sussistenti e persistenti le esigenze cautelari di cui all'art.321 c.p.p., già poste a fondamento del ridetto provvedimento 31 marzo 2010 del G.I.P. del Tribunale di Cagliari di applicazione della misura cautelare reale da confermarsi qui integralmente;

- reputato, pertanto, necessario dare conferma alla già disposta misura cautelare reale necessaria per scongiurare il rischio di possibile reiterazione della condotta criminosa;

visti gli artt.27 - 272 e segg. e 321 c.p.p.;

P.T.M.

a conferma della misura già disposta dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari con provvedimento in data 31 marzo 2010

DISPONE

il sequestro preventivo del sito *web* www.linkstreaming.com e ordina ai fornitori di servizi *internet* (Internet Service Provider) operanti sul territorio nazionale italiano di inibire ai rispettivi utenti l'accesso al medesimo sito *web*.

Manda alla Cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza in duplice copia al P.M. in sede che ha richiesto la misura, per la esecuzione.

Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti.

PESCARA, 14 giugno, 2010.

Depositato nella Cancelleria
del G.I.P. il 14 GIU 2010
Il Cancelliere

IL GIUDICE
(dr. Guido CAMILLI)



E' copia conforme all'originale
Pescara, li 15 GIU 2010
IL CANCELLIERE

